



*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*



GDAP-0453118-2010

PU-GDAP-1a00-05/11/2010-0453118-2010

**Lettera Circolare n.**

Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore dell'Istituto  
Superiore Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli Istituti  
Penitenziari per Adulti

Ai Signori Direttori degli U.E.P.E

Ai Signori Direttori delle Scuole di  
Formazione e Aggiornamento di  
Polizia Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro  
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Signori Direttori dei Magazzini  
Vestiaro

Agli Uffici del Capo del  
Dipartimento

e, p.c. Al Signor Capo del Dipartimento  
per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

**OGGETTO:** Applicazione art. 38 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164  
Rimborso rette asili nido al personale di Polizia Penitenziaria.  
Anno 2009

10-5.11.2010  
P. K.  
mla



§1 Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha previsto, all'articolo 38, la possibilità per l'Amministrazione di concedere, nell'ambito degli stanziamenti disposti sull'apposito capitolo di bilancio ed in luogo dell'istituzione di asili nido, il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per i figli a carico.

Le modalità ed i criteri di attribuzione del beneficio, così come previsto dalla stessa norma, sono quelli indicati nell'articolo 20 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, stipulato il 24 marzo 2004.

§2 Sono oggetto di rimborso:

- a) le spese sostenute per la frequenza, e riguardo i minori da 0 a 3 anni, degli asili nido sia pubblici che privati
- b) le quote riferite ai pasti effettivamente consumati presso tali strutture;
- c) le rette pagate per la frequenza di strutture educative, sostanzialmente assimilabili agli asili nido propriamente detti, quali i "baby sitting" ed i "punti gioco".

Il rimborso è corrisposto per tutto il periodo entro il quale si conclude l'anno scolastico, ancorché sia stato superato il terzo anno di età.

Non sono oggetto di rimborso:

- a) ogni altro onere finanziario accessorio (ad esempio: spese per l'iscrizione all'asilo nido, per il trasporto, per il riscaldamento, ecc.);
- b) le rette pagate per la frequenza dei centri ricreativi estivi.

Il rimborso cessa dal momento in cui il bambino inizi a frequentare la scuola materna.

Per i bambini portatori di handicap grave, attestato dalla ASL competente, il rimborso delle rette di cui trattasi avverrà per l'intero importo.

§3 A seguito della rilevazione dati per l'anno 2009, effettuata con nota 28 marzo 2010 n. 133603, è innanzitutto emerso che per alcune strutture territoriali risultano ancora non interamente saldati i debiti pagati per gli anni 2006 2007 (nella percentuale di rimborso pari al 17,80%) e per l'anno 2008 (nella percentuale di rimborso pari al 52,75%).

Pertanto, considerata l'attuale disponibilità di bilancio per l'anno 2010, così come integrata dall'introduzione del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51, si è preliminarmente proceduto a destinare i fondi per sanare le predette situazioni debitorie.

Successivamente, ed in conformità al disposto di cui all'art. 38 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, si ritiene di procedere al rimborso delle rette anno 2009 nella misura percentuale risultante dal rapporto tra l'importo residuo e l'ammontare complessivo del fabbisogno comunicato da tutti gli istituti e servizi per adulti e per minori.



Resta fin da ora inteso che, per poter successivamente procedere al materiale pagamento dei rimborsi, ciascuna direzione di istituto o servizio dovrà essere in possesso della documentazione prevista nella stessa nota 28 marzo 2010 n.133603.

\$4 Il rimborso delle rette anno 2009 sarà pertanto liquidato da codesti Uffici **nella misura intera (100%) per le quote relative ai bimbi portatori di handicap grave** e, per i restanti, **nella misura percentuale del 60,09%**.

4.1 L'Amministrazione, immediatamente, e a cura della Direzione Generale del Bilancio assegna i fondi ai singoli Provveditorati Regionali, al Centro Amm.vo "G. Altavista" e ai Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile.

4.2 Ciascun Provveditorato o Centro per la Giustizia Minorile, provvederà, tenendo conto delle percentuali di rimborso sopra indicate, al successivo finanziamento a favore dei funzionari delegati degli Istituti e Servizi dipendenti.

4.3 Gli Istituti e servizi procederanno al pagamento di quanto dovuto, a ciascun avente diritto, applicando sulla spesa complessiva sostenuta la misura percentuale spettante.

\$5 Si vorrà altresì dare massima diffusione della presente lettera circolare.

IL DIRETTORE GENERALE  
Riccardo Turrini Vita